

## **Statuto dell'Associazione**

### **Articolo 1. Denominazione**

È costituita un'Associazione artistica culturale sotto la denominazione di “**MEMO; Documenti Visivi**” con sede in Brandizzo, via Garibaldi 13.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di trasferire l'indirizzo della sede sociale, con propria deliberazione approvata dall'assemblea dei soci.

### **Articolo 2. Oggetto**

L'Associazione non ha fini di lucro, è aconfessionale e apolitica; nello svolgimento della propria attività si uniforma a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati e di libera elettività delle cariche associative.

Essa ha per oggetto la promozione e la diffusione di ogni espressione artistica che concerne l'utilizzo di mezzi espressivi, quali fotografia, videografica, multimedialità, editoria.

L'associazione potrà particolare riguardo al mantenimento della memoria visiva e storica della realtà in cui opera, da organizzare in modo sistematico e duraturo nel tempo, utilizzando mezzi di comunicazione tradizionali e nuovi strumenti che la tecnologia può offrire, all'insegna di una idea di cultura più ampia possibile.

A questi scopi l'Associazione organizzerà esposizioni fotografiche, installazioni, incontri, dibattiti e lezioni, percorsi didattici e formativi con le scuole, promuovendo o intraprendendo direttamente ogni iniziativa atta al conseguimento dell'oggetto sociale stesso, compresa la pubblicazione di periodici, numeri unici, volumi e collane, l'edizione di stampe fotografiche e di serie di pezzi unici, la realizzazione di prodotti multimediali su supporto CD-Rom, DVD, la promozione tramite siti internet.

L'associazione potrà promuovere altre iniziative sociali e artistiche che siano ritenute idonee al raggiungimento degli scopi sociali di recupero della memoria e di promozione artistica e culturale.

### **Articolo 3. Durata**

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata.

### **Articolo 4. Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è formato;

- dalle quote dei soci
- da contributi di enti pubblici, di associazioni o di privati
- da utili derivanti da iniziative permanenti o occasionali dell'associazione
- da beni di qualsiasi genere di proprietà dell'associazione
- da eccedenze del bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Qualsiasi somma, a qualunque titolo spettante all'Associazione, dovrà essere registrata su un libro contabile con fogli numerati progressivamente e firmati dal Presidente e dal Tesoriere.

L'associazione dovrà aprire un conto corrente bancario intestato all'Associazione sul quale depositare periodicamente le somme liquide.

### **Articolo 5. Soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (enti, istituzioni, persone fisiche) che abbiano interessi nel campo artistico-culturale e la cui domanda di associazione sia stata accolta. Il consiglio direttivo potrà stabilire i requisiti per l'ammissione mediante apposito regolamento approvato dall'Assemblea e tenuto a disposizione presso la sede dell'associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del regolamento, all'osservanza delle deliberazioni dell'assemblea, al pagamento della quota sociale.

### **Articolo 6. Categorie dei soci.**

I soci dell'Associazione si dividono in:

**Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo

**Soci ordinari:** coloro che entrano a far parte dell'Associazione successivamente alla costituzione a seguito di presentazione di un socio e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, tenute presenti le norme stabilite dal Regolamento.

Hanno diritto al voto nelle assemblee sociali tutti i soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

### **Articolo 7. Perdita della qualità di associato.**

La qualità di associato si perde per dimissioni o esclusione. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Direttivo a mezzo raccomandata ed hanno efficacia dal momento in cui perviene la comunicazione stessa.

L'esclusione viene deliberata dal Direttivo nei casi in cui esso reputa permanenza del socio incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Ogni socio potrà ricorrere al Consiglio Direttivo e rivolgere domanda di riammissione entro e non oltre i sei mesi dal provvedimento di esclusione.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

### **Articolo 8 Partecipazione alle assemblee.**

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio e potranno presentare suggerimenti, consigli ed eventuali reclami che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9 Quote sociali.**

I soci sono tenuti al versamento delle quote che saranno stabilite, annualmente, dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 10. Organi**

Sono organi dell'Associazione:

Il direttivo composto da:

- **il Presidente**
- **il Vice-Presidente**
- **il Segretario**
- **Tesoriere**
- **Consiglieri**

e dalla **Assemblea dei Soci**.

### **Articolo 11 Direttivo**

Il Direttivo si occupa, con i più ampi poteri, della gestione organizzativa ordinaria e straordinaria dell'Associazione, dando attuazione agli indirizzi e alle direttive dell'Assemblea dei soci.

Il Direttivo deve inoltre:

- provvedere alla cooptazione di eventuali nuovi membri ed alla sostituzione di un eventuale membro dimissionario o deceduto;
- provvedere all'ammissione di nuovi Soci ordinari;
- decidere in merito all'eventuale esclusione dei soci;
- nominare nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario Tesoriere;

Il Direttivo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Si riunisce tutte le volte che al Presidente sembri necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o comunque almeno una volta all'anno per approvare il programma dell'Associazione, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e per stabilire l'ammontare delle quote associative annuali.

Il Consiglio può essere convocato mediante comunicazione verbale e/o mail con un anticipo di almeno cinque giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Direttivo, ove non diversamente previsto dal presente statuto, occorre la presenza effettiva dei due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Direttivo viene redatto su apposito libro il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.

### **Articolo 12 Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca il Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle riunioni; firma gli atti necessari all'attuazione di quanto deciso dal Direttivo e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione. Convoca l'Assemblea dei Soci e ne predispone l'ordine del giorno.

### **Articolo 13 Vice-Presidente.**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### **Articolo 14 Segretario Tesoriere.**

Il Segretario Tesoriere redige i verbali delle riunioni del Direttivo, provvede alle incombenze di segreteria e alla conservazione della documentazione relativa alle attività dell'Associazione.

È il custode del patrimonio dell'Associazione e ne aggiorna l'inventario; registra le entrate e le uscite effettuando i relativi incassi ed esborsi, in esecuzione di quanto disposto dal Presidente o deliberato dal Direttivo.

Provvede alla chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario e ne stila il bilancio consuntivo, predisponendo quello per l'esercizio successivo. Assiste il presidente nell'esecuzione dei deliberati del Direttivo e cura i rapporti con i soci, favorendone la partecipazione attiva alle iniziative dell'Associazione.

### **Articolo 15 Assemblea dei Soci.**

L'assemblea ha il compito di approvare annualmente il Bilancio Preventivo e Consuntivo.

A tal fine si riunisce in via ordinaria non oltre il 30 aprile di ogni anno.

L'assemblea ha anche compiti consultivi sull'attività dell'Associazione. A tal fine può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo reputi conveniente o ne abbia avuta richiesta e motivata da almeno il venti per cento dei soci in regola con il versamento delle quote sociali. L'assemblea deve essere convocata, con avviso mediante lettera personale e/o mail e/o affissione sulla bacheca sociale e/o pubblicazione sul sito web con anticipo di almeno dieci giorni.

All'assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci risultanti dal libro degli associati alla data dell'invio della convocazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipino personalmente o per delega ad altri soci almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea elegge un segretario che redige il verbale dei lavori e ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

L'assemblea in cui si approvano i conti è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da persona da lui delegata, il quale tiene una relazione sull'attività svolta ed illustra i programmi di massima per l'anno successivo, mentre al Segretario Tesoriere spetta di illustrare i bilanci consuntivi e preventivo da lui predisposti e già approvati dal Direttivo.

### **Articolo 17. Esercizio finanziario.**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre. Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo provvede a

redigere il rendiconto economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 18. Distribuzione di utili e di riserve**

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 19. Pubblicità delle delibere**

La deliberazione del Rendiconto viene pubblicata sulla bacheca dell'associazione e conservata presso la Segreteria a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Tutte le delibere dell'Assemblea e del Direttivo, diverse dal Rendiconto permangono pubblicati per 15 giorni sulla bacheca dell'Associazione e successivamente a disposizione degli associati presso la segreteria dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 20. Modifiche statutarie**

Eventuali modifiche al presente Statuto verranno proposte dal Presidente e deliberate dall'Assemblea con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.

#### **Articolo 21. Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno quattro quinti dei soci.

#### **Articolo 22. Devoluzione del patrimonio.**

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio dell'ente verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.